

Il Tribunale di Bari
Seconda sezione civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone Presidente rel.

dott.ssa Laura Fazio Giudice

dott.ssa Sofia Anfossi Giudice

all'esito dell'udienza del 1° Dicembre 2017
ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c., proposto da **Banca di Credito Cooperativo** nei confronti di **.....** con il patrocinio dell'avv. **.....** con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Baldassarre, avverso il provvedimento del 24/10/2017 del G.E. del Tribunale di Bari, dott. Michele De Palma.

Nel corso del procedimento di espropriazione forzata immobiliare iscritto al n.873/2014 Reg. Gen. Es. di questo Tribunale, promosso, in forza di mutuo fondiario, dalla Banca di Credito Cooperativo **.....** nei confronti della Società **.....** di **.....**, proposta opposizione dagli esecutati e dalla fideiubente **.....**, il G.E. ha sospeso l'esecuzione e condannato l'opposta al rimborso delle spese processuali della fase cautelare.

Con l'ordinanza reclamata il primo giudice ha inibito il prosieguo dell'azione, richiamando l'orientamento di merito che attribuisce rilievo anche all'interesse di mora ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, dando atto del superamento del detto limite e della conseguente gratuità dell'operazione ai sensi del secondo comma dell'art.1815 c.c. ed evidenziando da ultimo il pagamento della somma di € 33.923,31, a fronte della minore sorte capitale di € 24.416,00.

Avverso tale provvedimento la Banca ha proposto reclamo, adducendo che: 1) il contratto originario, non oggetto di novazione, prevede tasso di mora del 6,60%, inferiore al tasso soglia dell'8,055%; 2) in ogni caso il limite del tasso soglia è stato osservato; 3) la penale di estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica della natura usuraria della pattuizione; 4) la previsione di interessi di mora oltre il tasso soglia implica al più l'applicazione del tasso, inferiore, previsto per gli interessi corrispettivi o, quanto meno, di quello legale; 5) la verifica del superamento del tasso soglia impone l'espletamento di ctu contabile e la preventiva esibizione delle tabelle dei tassi soglia pubblicate dalla Banca D'Italia.

Gli opposti, costituitisi con memoria del 21/11/2017, hanno invocato il rigetto del reclamo, con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, evidenziando per tutte le pattuizioni intercorse il superamento del tasso soglia.

Il reclamo è infondato.

Secondo un'opzione interpretativa, seguita anche nella giurisprudenza di merito, la funzione sanzionatoria e risarcitoria degli interessi moratori, che li distingue dagli interessi corrispettivi aventi prettamente una funzione remunerativa, induce ad una esclusione degli stessi dal rispetto del c.d. tasso soglia, tenuto anche conto del fatto che la loro applicazione è eventuale. Tanto più che



altri rimedi (artt. 1344 e 1384 c.c.) presidiano un equilibrato bilanciamento degli impegni assunti dal mutuuario.

Non si può tuttavia trascurare che, ancorché agli interessi moratori venga assegnata dall'ordinamento una funzione sanzionatoria all'inadempimento del debitore, ciò non di meno il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 108/1996. E' vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa dall'usura, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali.

La riforma in materia intervenuta con la menzionata legge (che ha inciso, in particolare, sull'art. 1815 c.c. e sull'art. 644 c.p.) ha assimilato l'usura penalmente rilevante (cioè la c.d. usura presunta: art. 644 co. 1 e co. 3, primo periodo, c.p.) con l'usura pecuniaria ad interessi di cui all'art. 1815 c.p., prevedendo un'omogeneità del fenomeno sul piano penale e su quello civile. Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall'art. 644 co. 4 c.p. a tenore del quale: *"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

Si aggiunga che l'art. 1, co. 1 del d.l. n. 394/00 convertito poi nella legge n. 24/2001, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., dispone che *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. Pertanto, è il legislatore che, anche nell'ambito di questa norma, espressamente chiarisce che nello stabilire l'usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo (significativamente, il testo della relazione governativa di presentazione al Parlamento del d.l. n. 394/2000, contiene un'ulteriore esplicitazione della volontà del legislatore: *"L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'art. 644 C.P. e dell'art. 1815 comma secondo c.c.. Viene chiarito che quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio) il momento al quale riferirsi per verificare l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi"*).

Alla luce di tale panorama normativo, per la giurisprudenza di legittimità e una parte rilevante della giurisprudenza di merito (tra le altre, Trib. Torino, sez. I, 14.5.2015 e 10.6.2014; Trib. Bari 1.12.2014) anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie d'usura. La Cassazione, in particolare, ha precisato che ai fini della determinazione del tasso usurario, il raffronto col tasso soglia va fatto riguardo agli interessi promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo anche di interessi moratori (così Cass. nn. 602 e 603 del 2013 e Cass. n. 350/2013; si noti che l'orientamento della Suprema Corte, per cui gli interessi moratori sono comunque assoggettati alla normativa antiusura, è costante, si vedano infatti le meno recenti Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 5324/2003; v. anche Corte Cost., n. 29/2002, secondo cui è "plausibile l'assunto" che gli interessi di mora siano assoggettati alla normativa antiusura).

Inoltre, va osservato che la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia), il che induce taluni a ritenere irragionevole immaginare che si possa giudicare usurario un tasso di interesse moratorio mettendolo a confronto con un parametro (il c.d. tasso soglia) costruito senza tener conto di quel tipo di interesse. Infatti, come osservato in dottrina, la mancata considerazione del tasso degli interessi moratori tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione del TEGM si spiega in considerazione del fatto che tener conto di tale misura, anziché solo di quella degli interessi corrispettivi, innalzerebbe sensibilmente il livello del TEGM e quindi il c.d. tasso soglia, rendendo più rara l'eventualità che il cliente possa invocare l'usurarietà, quanto meno con riferimento all'ipotesi di uno sviluppo fisiologico del rapporto nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi corrispettivi. Ciò appare irragionevole,



considerato che l'applicazione dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente eventuale.

Del resto, il fatto che il c.d. tasso soglia sia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM (il 50% in più, secondo la previsione originaria; il 25% in più, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali, secondo la previsione attuale) serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l'inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti.

Dal superamento del tasso soglia, discende, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi *tout court*. Tale soluzione, che si contrappone a quella, pure sostenuta nella giurisprudenza di merito, per cui la nullità della pattuizione degli interessi di mora non coinvolge la clausola degli interessi corrispettivi, sicché questi ultimi sono dovuti perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario, si giustifica per il fatto che il legislatore con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria (a prescindere dal fatto che questa riguardi i soli interessi moratori ovvero quelli corrispettivi). D'altronde, il comma secondo dell'art. 1815 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari *"la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale"*, sicché l'intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza della usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, verrebbe tradita seguendo la suddetta tesi poiché mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi legali oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi.

In forza dei su esposti principi, i primi motivi sub. 1, 2 e 4 vanno disattesi.

L'atto di rinegoziazione del contratto di finanziamento del 4/3/2003, sottoscritto dalle parti in data 16/12/2010, pur non avendo valenza novativa del precedente mutuo, prevede specifiche modificazioni (cfr. punto 6 delle premesse) ed in particolare, per tutta la durata residua del mutuo e sino alla sua integrale restituzione, il tasso d'interesse corrispettivo del 3,808% ed il tasso di mora del 4.808% (Cfr. art.2).

All'atto di rinegoziazione risultano allegati il documento di sintesi delle principali condizioni economiche ed il nuovo piano di ammortamento.

Tenuto conto pertanto delle diverse condizioni economiche del mutuo, sulla base delle quali le parti hanno rimodulato il piano di ammortamento, alle stesse deve farsi riferimento ai fini della verifica della dedotta natura usuraria del patto.

In forza delle tabelle della Banca D'Italia, richiamate nella consulenza tecnica di parte opponente, prodotte peraltro dalla reclamante quale allegato 9, contemplanți per i contratti di mutuo a tasso variabile il tasso del 2,60%, con conseguente soglia del 3,90%, l'interesse di mora risulta di per sé superiore al limite legislativo.

La nullità non può del resto escludersi in forza del richiamo al limite della legge n.108/1996, in quanto la clausola di salvaguardia risulta riferita al solo interesse di mora, pari al tasso corrispettivo, maggiorato dell'1%, e non anche agli ulteriori oneri accessori, previsti dalle condizioni economiche e che, indipendentemente dalla specifica disciplina della commissione per estinzione anticipata, comportano di per sé il superamento del limite, in specie le spese fisse e di gestione.

Tanto comporta l'assorbimento del motivo relativo alla specifica disciplina della penale per estinzione anticipata, risultando la soglia superata indipendentemente dalla valenza di tale onere.

Va infine rigettato il motivo n.5; atteso che i tassi rilevati dalla Banca d'Italia, richiamati nelle relazioni di parte sono stati allegati dalla stessa reclamante, non operando nella fase del reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. preclusioni istruttorie, mentre la verifica delle somme dovute e versate a titolo di sorte capitale ha trovato riscontro nel piano di ammortamento elaborato dalla stessa Banca e tanto esclude la necessità di un'indagine contabile in questa fase sommaria.



Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n.55/2014, dimezzati per la semplicità dell'iter, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosene anticipatario.

Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co. 1-*quater*, ha infatti previsto che: *“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”*.

L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle *«impugnazioni»*, deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-*quater* cit. *“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”*.

Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni *«si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge»* (art. 1, co. 18, l. n.228/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013, l'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.

P.Q.M.

- 1) letto l'art.669 terdecies c.p.c., rigetta il reclamo;
- 2) condanna la reclamante al rimborso delle spese processuali in favore dei reclamati, liquidate in € per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e distratte in favore del procuratore anticipatario;
- 3) da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante soccombente dell'ulteriore importo del contributo unificato, a norma del comma 1 bis dell'art.13 del D.P.R. n.115/2002;
- 4) manda alla cancelleria per il relativo adempimento.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 2/2/2018

Il Presidente est.
Raffaella Simone

